

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CONSORZIO TOSCANO DELLE SOCIETA' PER LA CREMAZIONE (CTC)

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, durata e scopi sociali

Articolo 1 – Denominazione sociale

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione Consorzio Toscano delle Società per la Cremazione, in acronimo CTC.

Articolo 2 – Sede legale e sedi secondarie

Il Consorzio ha sede legale in Siena, via Giuseppe Mazzini n. 95.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non richiedono di modifiche statutarie.

Articolo 3 – Lo scopo

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Lo scopo del Consorzio è:

- a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona e quanto altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto agli altri;
- b) la rappresentanza sia a livello locale, sia nazionale e sia internazionale delle Società per la Cremazione appartenenti;
- c) la difesa con eventuali azioni legali degli interessi dei Consorziati nei confronti di terzi;
- d) la tutela, la promozione e il coordinamento sul territorio nazionale e all'estero, dell'associazionismo cremazionista;
- e) la produzione di servizi e prestazioni professionali per gli aderenti;
- f) lo sviluppo di studi e ricerche sui servizi cimiteriali con particolare enfasi per la cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri;
- g) l'elaborazione di materiale per le campagne promozionali di pratica della cremazione dei cadaveri;
- h) l'utilizzo ai fini promozionali citati, della stampa, dei mezzi audiovisivi o altri strumenti ritenuti idonei, curando e promuovendo anche la pubblicazione di stampati, opuscoli, periodici, materiale illustrativo, audiovisivi e quanto altro sia ritenuto utile allo scopo;
- i) la promozione e gestione di strutture pubbliche e private nonché forme erogatrici di beni e di servizi per la cremazione dei cadaveri e la dispersione delle ceneri;

- l) la promozione di gemellaggi con associazioni similari extraregionali;
- m) lo svolgimento di altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità compreso la prestazione di garanzia alle Società consorziate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di lavori in corso.

A tal fine può costituire e partecipare ad enti e organismi locali, nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e no.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. E' obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività del consorzio e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4 – La durata

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

TITOLO II

Soci – Diritti e Doveri – Recesso

Articolo 5 – I Soci

Sono ammesse a partecipare al Consorzio tutte le Società per la Cremazione aventi anche la sola sede operativa nella Regione Toscana e che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che in ogni modo ispirano la loro attività istituzionale e associativa sui principi di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le Società per la Cremazione aderenti:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi del Consorzio;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono i promotori del Consorzio, quali risultano dall'atto costitutivo e quelli che risulteranno iscritti nel Libro dei Soci al 31 dicembre 2008;
- soci effettivi: sono tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

E' esclusa l'adesione di realtà interassociative.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione di bilancio.

Il Consorzio svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati.

Il Consorzio riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci e/o sostenitori che formano le Società per la Cremazione aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che esso realizza. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, il Consorzio ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono Consiglio Direttivo di cui al successivo art 14, mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene gli scopi sociali inclusi all'art. 3 del presente contratto, fatta eccezione per l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa viene conferito l'incarico di commissione ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile e pertanto si obbligano:

- a) di eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- b) di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio disposti dal Comitato Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- c) di corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- d) di osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 6 – La domanda di ammissione

Il Comitato Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto;

- indirizzata al Comitato Direttivo.

La domanda di adesione deve contenere i dati identificativi del socio e in particolare: la denominazione, l'anno di costituzione, l'indirizzo della sede legale e della sede operativa (se ricorre il caso), il numero di codice fiscale, l'attività svolta, l'organigramma.

In base alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità del Consorzio previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato dal Comitato Direttivo.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato Direttivo e approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 7 – Diritti dei soci

I soci aderenti al Consorzio hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

Il socio volontario non potrà in nessun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Il Consorzio svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri del Consorzio;.

Tutti i soci hanno diritto di voto se maggiorenni e muniti di delega del competente organo sociale di appartenenza.

Articolo 8 – I doveri dei soci

I membri del Consorzio svolgeranno la propria attività nel Consorzio:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno del Consorzio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con

correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 9 – Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per cessazione di attività, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza, vale a dire per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
 - c) danneggi in qualunque modo il Consorzio con il suo comportamento;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità sarà dichiarata dal Comitato Direttivo);
- per dichiarata cessazione di attività;
- per indegnità (la indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei Soci).

I soci receduti e/o esclusi che cessano di appartenere al Consorzio, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio del Consorzio.

Il recesso del socio dal Consorzio deve avvenire mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata tramite lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 10 – Gli organi sociali

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo;

- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Articolo 11 – L'Assemblea

L'organo sovrano del Consorzio è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati (soci fondatori e soci effettivi) e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i membri del Comitato Direttivo e il Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute e approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta l'anno dal Presidente del Consorzio o Vice Presidente
- mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno venti giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei Soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, con qualunque numero di partecipanti. In entrambi i casi l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Articolo 12 – L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 21;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali del Consorzio;
- pronunciarsi su ogni argomento che sia sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti);
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approvare il programma annuale del Consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un membro dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede del Consorzio. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, un copia.

Articolo 13 – L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) decide in ordine allo scioglimento del Consorzio e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'articolo 22;
- c) delibera sulla proroga della durata dell'organizzazione;
- d) nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente del Consorzio o del Segretario e rimangono depositate nella sede del Consorzio a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 14 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività del Consorzio;
- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- d) predispone il Regolamento Interno da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- e) ammette i nuovi soci;
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto;
- g) provvede all'assunzione e all'inquadramento del personale dipendente, alla nomina di un Direttore, alla sua revoca e all'attribuzione dei suoi poteri, all'irrogazione delle penalità.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La responsabilità dei suoi membri verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte alle autorità, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

In caso di suo impedimento momentaneo è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Firenze il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

TITOLO IV

Patrimonio e amministrazione

Articolo 17 – I mezzi economici

Il Consorzio trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi del Consorzio non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Consorzio e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio che è autonomo da quelle delle singole Società per la Cremazione che la realizzano, è costituito da:

- i beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio pervenuti a qualsiasi titolo;
- da titoli mobiliari pubblici e privati;
- altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

Il Consorzio risponde, con il suo patrimonio, delle obbligazioni sociali. Qualora il suo patrimonio si dimostrasse non sufficiente, ogni socio risponde sussidiariamente e solidalmente in misura massima pari a due volte la somma dovuta per la quota sociale relativa all'anno in corso.

Nessun diritto sul patrimonio sociale spetta a coloro che hanno perso la qualifica di Socio.

Articolo 19 – Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il mese di maggio; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede del Consorzio almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio del Consorzio, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 20 – Rendiconto economico e finanziario

Il Consorzio deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che il Consorzio può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione Europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'ente nello statuto.

TITOLO V

Disposizioni varie e transitorie

Articolo 21 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci del Consorzio e con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Articolo 22 – Scioglimento del Consorzio

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea Straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento del Consorzio tiene conto di nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale o istituzioni con finalità similari.

Articolo 23 – Norme finali

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione del Consorzio al 31 dicembre 2009.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato in seno all'atto costitutivo e dura tre anni. Gli altri organi, allorché previsti, saranno eletti in seno alla prima Assemblea.

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.